

STATUTO

APT SERVIZI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: BOLOGNA BO VIA ALDO MORO 62

Numero REA: BO - 396116

Codice fiscale: 01886791209

Forma giuridica: SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

Impresa in fase di aggiornamento

Indice

Parte 1 - Protocollo del 01-02-2017 - Statuto completo	2
--	---



Allegato "A" alla matrice n. 32955

STATUTO
"APT Servizi società a responsabilità limitata"

Articolo 1
Denominazione

È costituita una società a responsabilità limitata denominata sotto la denominazione sociale: "APT Servizi società a responsabilità limitata". Detta società è costituita ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dalla vigente disciplina normativa regionale dell'Emilia-Romagna ed è costituita quale soggetto *in house providing* della Regione Emilia-Romagna, che vi partecipa con partecipazione non inferiore al 50,1% in attuazione di quanto previsto dall'art. 10 della legge regionale n. 4 del 2016 (di seguito la "legge regionale").

Partecipa alla Società l'Unione regionale delle camere di commercio dell'Emilia-Romagna, che esercita il proprio controllo analogo congiuntamente alla Regione Emilia-Romagna.

Non possono divenire soci soggetti la cui partecipazione in società, in ragione della disciplina comunitaria o di quella nazionale, non è compatibile con la natura *in house* della società. È in particolare esclusa la partecipazione di operatori economici privati e di enti pubblici le cui finalità non siano compatibili con quelle dell'ente controllante.

Articolo 2
Oggetto della società

Oggetto principale della società è l'attuazione e la gestione tecnico-manageriale dei programmi e dei progetti elaborati in ambito turistico dalla Regione Emilia-Romagna, e dal sistema regionale delle camere di commercio, attraverso gli strumenti della programmazione regionale e nello svolgimento delle funzioni ad essa attribuite dalla legge.

In particolare la società attua e gestisce le attività relative al marketing, alla promozione all'estero del turismo, ai progetti speciali, alle attività di comunicazione, alle attività, che, in genere, sono connesse con la promozione di progetti ed iniziative turistiche, sia in Italia che all'Estero, della Regione Emilia-Romagna.

In particolare, ai sensi della legge regionale, la società attua:

- 1) la gestione e l'attuazione dei progetti e dei piani regionali in materia di turismo sul mercato nazionale, ed in particolare la specializzazione nella realizzazione di progetti sui mercati internazionali;
- 2) la promozione e valorizzazione integrata delle risorse turistico-ambientali, storico-culturali, dell'artigianato locale e dei prodotti tipici dell'agricoltura;
- 3) l'ausilio tecnico-scientifico per le decisioni della Regione in materia di turismo;
- 4) l'attività di validazione di progetti turistici, da realizzarsi sui mercati internazionali;
- 5) la fornitura di servizi relativi alla progettazione e alle attività di realizzazione di programmi e iniziative in materia di turismo, ambiente, cultura, artigianato locale e prodotti tipici dell'agricoltura;
- 6) la gestione di azioni di marketing concertate tra diversi settori;
- 7) il coordinamento e la fornitura di servizi di supporto all'internazionalizzazione delle imprese turistiche.

La Società, sempre nel rispetto delle indicazioni impartite nell'esercizio del controllo analogo e per conseguire l'oggetto sociale, potrà porre in essere ogni altra attività finanziaria o immobiliare, inclusa la prestazione di garanzie. Ogni attività avverrà nel rispetto delle linee dettate dagli atti di controllo. Le forme di interazione con enti ed istituzioni differenti dalla Regione Emilia-Romagna saranno definite nel rispetto delle direttive impartite dall'ente controllante.

In attuazione delle intese programmatiche tra la Regione e il sistema camerale, la società gestisce iniziative e progetti di promozione turistica cofinanziati dalle camere di commercio dell'Emilia-Romagna.

Oltre l'ottanta per cento del fatturato della società deve essere effettuato nello svolgimento dei compiti affidati dagli enti pubblici soci e la produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società.

La società può prestare la propria attività anche in favore della Unione regionale delle camere di commercio Emilia-Romagna, ente istituzionale socio e partecipante al governo della società, e in favore del sistema pubblico nel limite funzionale dell'ente controllante. In attuazione di appositi accordi quadro, può collaborare alla realizzazione di azioni con tutti i soggetti individuati dalla vigente legislazione regionale.

Articolo 3

Sede

La sede legale della società è in Bologna presso la sede della Unione regionale delle camere di commercio Emilia-Romagna.

L'assemblea può istituire, modificare o sopprimere sedi operative nel territorio della regione Emilia-Romagna, in Italia e all'estero. L'istituzione di sedi operative al di fuori del territorio regionale, in Italia o all'estero, potrà aver luogo soltanto nei limiti e nel rispetto delle attribuzioni funzionali dell'ente controllante.

Articolo 4

Domicilio legale dei soci

Il domicilio legale dei soci Regione Emilia-Romagna e Unione regionale delle camere di commercio Emilia-Romagna, per ogni rapporto con la società, è quello risultante dal libro soci.

Qualora, in ossequio al divieto di cessione di quote ad operatori economici privati e nel rispetto delle altre condizioni previste dal presente Statuto, assumano partecipazioni soci diversi dalla Regione, il loro domicilio sarà quello risultante dal libro soci.

Articolo 5

Durata

La durata della società è fissata al 31 dicembre 2020, ma potrà essere prorogata ed anche anticipatamente sciolta con deliberazione dell'assemblea dei soci ai sensi di legge, previa deliberazione favorevole dell'ente controllante.

Art. 6

Controllo analogo. Partecipazione interamente pubblica o istituzionale

La Società è soggetto *in house providing* della Regione Emilia-Romagna e

dell'Unione regionale delle camere di commercio dell'Emilia-Romagna, che esercitano congiuntamente nei confronti della prima un controllo analogo a quello esercitato sulle proprie strutture interne. I rapporti tra gli enti controllanti e la Società sono diretti, secondo il modello della delegazione interorganica, ed attengono tanto alle prestazioni che la Società sarà chiamata a svolgere in favore della Regione e dell'Unione regionale delle camere di commercio dell'Emilia-Romagna, quanto a quelle che la Società sarà chiamata a svolgere all'esterno quale organo *in house*.

Nel rispetto dei principi dell'ordinamento comunitario e dell'orientamento consolidato della giurisprudenza, il controllo si sostanzia nella definizione degli obiettivi a cui l'azione sociale è indirizzata e nella capacità, da parte degli enti controllanti, di incidere in modo determinante nei fondamentali atti della gestione della società.

Con particolare riferimento al controllo analogo svolto dalla Regione, esso è assicurato:

- a) dalla nomina diretta di due dei tre componenti del consiglio di amministrazione;
- b) dall'obbligo, incombente sul consiglio di amministrazione, di sottoporre il bilancio all'ente controllante ai fini della discussione ed approvazione al di fuori e prima dell'assemblea appositamente costituita;
- c) dalla definizione, da parte dell'ente controllante, di direttive all'organo amministrativo in merito agli atti fondamentali di gestione;
- d) dalla possibilità, in capo all'ente controllante, di imporre alla società ed al suo organo amministrativo l'assunzione di attività rientranti nell'oggetto sociale, da volgere sia per conto dell'ente sia in favore dell'ente stesso;
- e) dall'esclusione della possibilità che partecipino alla società operatori economici privati.

Le modalità di esercizio sono definite dall'ente controllante con atti da comunicare tempestivamente agli organi della Società.

Non possono partecipare alla Società gli operatori economici privati ed i soggetti che non siano istituzionali portatori di interessi pubblici o collettivi, secondo quanto previsto dagli ordinamenti comunitario e nazionale.

Il controllo congiunto sarà garantito attraverso meccanismi ed istituti pubblicistici finalizzati ad assicurare il rispetto delle previsioni dell'ordinamento comunitario e dell'ordinamento nazionale. In particolare, gli enti eserciteranno congiuntamente il controllo mediante la stipulazione di un Accordo tra amministrazioni disciplinato dall'art. 15 della legge n. 241 del 1990, che garantisca a ciascun ente controllante la possibilità di partecipare ed incidere negli atti di controllo di cui al primo capoverso del presente articolo.

Articolo 7

Capitale sociale e fabbisogni finanziari

Il capitale sociale è fissato in euro 260.000,00 (duecentosessantamila virgola zerozero) e potrà essere aumentato con l'osservanza delle prescritte disposizioni di legge e nel rispetto di quanto previsto dalla legge regionale.

Per coprire i fabbisogni finanziari della società i soci potranno eseguire, su richiesta dell'organo amministrativo, versamenti in conto capitale ovvero finanziamenti sia fruttiferi che infruttiferi, o altri versamenti previsti nell'ambito di leggi speciali, in misura anche non proporzionale alle rispettive quote di

partecipazione, che non costituiscano raccolta di risparmio tra il pubblico ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia bancaria e creditizia.

In caso versamenti in conto capitale e nel rispetto della disciplina legislativa in materia di conferimenti, apporti in conto capitale o versamenti da parte di enti pubblici, le relative somme potranno essere utilizzate per la copertura di eventuali perdite ovvero trasferite a diretto aumento del capitale di qualunque importo, e ciò previa conforme delibera assembleare.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 6 e nel rispetto di quanto previsto all'art. 8, le quote non possono essere cedute ad operatori economici privati ed a soggetti che non siano istituzionali portatori di interessi pubblici o collettivi.

Articolo 8

Partecipazioni

Il capitale sociale dovrà essere detenuto, per tutta la durata della società, dalla regione Emilia Romagna, dall'Unione regionale delle camere di commercio ed eventualmente da altri enti che siano istituzionali portatori di interessi pubblici o collettivi compatibili con la natura *in house* della Società secondo gli ordinamenti comunitario e nazionale.

Le partecipazioni dei soci possono essere di diverso ammontare e possono essere determinate anche in misura non proporzionale ai conferimenti, salvo il disposto del primo comma dell'art. 2464 del codice civile.

Salvo diversa convenzione, le partecipazioni dei soci sono proporzionali ai conferimenti effettuati. In caso di aumento di capitale sarà riservato il diritto di opzione ai soci, salve le eccezioni previste dalla legge, pur nel rispetto di quanto previsto dal precedente articolo 1.

Articolo 9

Trasferibilità delle partecipazioni. Prelazione e gradimento

La proprietà delle quote non può essere trasferita a soggetti la cui partecipazione in società, in ragione della disciplina comunitaria o di quella nazionale, non sia compatibile con la natura *in house* della società. È in particolare esclusa la partecipazione di operatori economici privati e di enti pubblici le cui finalità non siano compatibili con quelle dell'ente controllante. Gli atti di cessione posti in essere in difformità dal divieto debbono considerarsi invalidi e comunque non hanno effetto nei confronti della società. Parimenti, devono considerarsi invalidi ai sensi dell'art. 2377 c.c. e comunque inefficaci le delibere di aumento del capitale sociale che, attraverso limitazione o soppressione del diritto di opzione spettante ai soci pubblici, determinino la perdita della totalità del capitale pubblico o l'ingresso in società di operatori economici privati o di soggetti che non siano istituzionali portatori di interessi pubblici o collettivi.

Sulle partecipazioni non possono essere costituiti pegno o usufrutto o altri diritti di natura reale, di garanzia o meno in favore di soggetti che, ai sensi del presente Statuto, non possono divenire soci.

In caso di cessione di partecipazioni sociali o parti di esse e nel rispetto dei divieti di cui al presente Statuto, spetta in primo luogo alla Regione Emilia-Romagna ai sensi della legge regionale e successivamente agli altri soci il diritto di prelazione.

Ferme le condizioni dettate dal presente Statuto ed in caso di ingresso di nuovi soci, la cessione di quote o di diritti su e da quote a non soci da parte

di soci differenti dalla Regione Emilia-Romagna e dall'Unione regionale delle camere di commercio dovrà essere preceduta da comunicazione a questi ultimi, che indichi puntualmente l'identità dell'aspirante acquirente le condizioni della cessione, al fine dell'esercizio del diritto di prelazione. Il diritto di prelazione potrà essere esercitato comunicando entro trenta giorni all'aspirante cedente ed agli altri eventuali soci l'intenzione di acquistare alle medesime condizioni.

Qualora la Regione Emilia-Romagna e l'Unione regionale delle camere di commercio non intendano esercitare il diritto di prelazione, ad essi spetta comunque il diritto di esprimere o negare il gradimento con riferimento all'aspirante acquirente. Il gradimento potrà essere negato tanto nell'ipotesi in cui l'aspirante acquirente sia soggetto a cui il presente Statuto non consente l'ingresso in società ai sensi dell'art. 6, sia nell'ipotesi in cui i fini che istituzionalmente persegue non appaiano compatibili con quelli della Società o dei soci Regione Emilia-Romagna e Unione regionale delle camere di commercio.

Il diniego del gradimento dev'essere comunicato all'aspirante cedente entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione dell'intenzione di cedere di cui al comma 1 del presente articolo. Il mancato espresso diniego entro detto termine vale assenso alla cessione, ferme restando l'invalidità e l'inefficacia delle conseguenti cessioni a soggetti a cui il presente Stato non consente l'ingresso in Società ai sensi dell'art. 6.

Qualora, nel corso della vita della Società, si intenda estendere il controllo analogo a soggetti differenti dalla Regione Emilia-Romagna e Unione regionale delle camere di commercio, in un atto da stipulare ai sensi dell'art. 6, comma 6, del presente Statuto saranno definite le condizioni ed i meccanismi attraverso i quali ai nuovi soci sarà attribuito il potere di incidere sul diritto di gradimento spettante ai due soci costitutori sulle cessioni di quote.

Art. 10

Recesso del socio e rimborso della partecipazione

Ai soci compete il diritto di recesso nei casi previsti dagli artt. 2473 comma I, 2481 bis comma I, c.c. e nel caso previsto dall'art. 34 comma VI D.lg. 17.1.2003, n. 5. Il socio che intende recedere dalla Società deve darne comunicazione al Consiglio di Amministrazione mediante lettera inviata con raccomandata con ricevuta di ritorno.

La raccomandata deve essere inviata entro 30 giorni dall'iscrizione nel Registro Imprese o, se non prevista, dalla trascrizione nel libro delle decisioni dei soci della decisione che lo legittima, con l'indicazione delle generalità del socio recedente, del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento. Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una decisione/delibera della Società, esso può essere esercitato non oltre 30 giorni dalla sua conoscenza da parte del socio.

Il recesso si intende esercitato il giorno in cui la comunicazione è pervenuta alla sede della Società. Dell'esercizio del diritto di recesso deve essere fatta annotazione nel libro dei soci. Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia se, entro 90 giorni dall'esercizio del recesso, la Società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della Società.

I soci che recedono dalla Società, hanno diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione in proporzione al patrimonio sociale nei termini e con le modalità previste dall'art. 2473 c.c..

Il diritto di recesso non può essere esercitato per una parte soltanto della partecipazione. Nei casi in cui il recesso sia stato legittimamente esercitato, il socio receduto ha il diritto di ottenere il rimborso della partecipazione.

Il rimborso della partecipazione dovrà essere eseguito entro centottanta giorni dal ricevimento della comunicazione del recesso e potrà essere effettuato mediante acquisto della quota da parte di tutti o di alcuni degli altri soci proporzionalmente alle loro partecipazioni oppure da parte di un terzo concordemente individuato dai soci medesimi.

Il valore della partecipazione è determinato dall'organo amministrativo e dall'aveente diritto in proporzione al valore del patrimonio sociale al momento della comunicazione del recesso, tenendo conto del suo valore di mercato, incluso l'avviamento. In caso di disaccordo il valore è determinato tramite la relazione giurata di un esperto nominato dal Tribunale del luogo dove ha sede la società; alla determinazione dell'esperto si applica il primo comma dell'art. 1349 del codice civile. L'esperto provvede anche sulle spese che andranno ripartite per metà a carico della società o dei soci che esercitano il riscatto o del terzo acquirente e per l'altra metà a carico del socio receduto.

In tutti i casi di rimborso della partecipazione da parte della società, si accresce proporzionalmente il valore percentuale delle partecipazioni degli altri soci.

Art. 11

Organi della Società

1. Sono organi della Società:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio di amministrazione;
- il Presidente della Società, coincidente con il Presidente del Consiglio di amministrazione;
- il Sindaco unico o il Collegio sindacale.

Articolo 12

Convocazione e validità della assemblea

L'assemblea sarà convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione anche fuori dalla sede della società con lettera raccomandata, spedita ai soci al domicilio risultante dal libro dei soci, almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

L'assemblea sarà altresì convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione quando ne facciano richiesta tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale e nella domanda siano indicati gli argomenti da trattare, entro trenta giorni dalla richiesta. Nella lettera devono essere indicati il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattarsi. Con la stessa lettera saranno indicati il giorno, il luogo e l'ora per l'adunanza di seconda convocazione, qualora la prima andasse deserta.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è comunque tenuto a convocare l'assemblea in ogni caso in cui ne faccia richiesta la Regione Emilia-Romagna e l'Unione regionale delle camere di commercio.

Gli enti soci saranno rappresentati in assemblea da coloro che ne hanno la

rappresentanza legale, ovvero da loro mandatari, purché non siano né amministratori, né dipendenti, né sindaci della società. Il Presidente constata la regolarità delle singole deleghe ed il diritto degli intervenuti di partecipare all'assemblea.

E' possibile tenere le riunioni dell'Assemblea, con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, di cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

- a) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione o il notaio, in caso di assemblea straordinaria, che provvederanno alla formazione e formalizzazione del verbale;
- b) che sia consentito al Presidente dell'Assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
- e) che siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante; dovranno inoltre essere predisposti tanti fogli presenze quanti sono i luoghi audio/video collegati in cui si tiene la riunione.

In mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e sindaci, se nominati, sono presenti o, per dichiarazione del presidente dell'assemblea, sono stati informati della riunione e nessuno si è opposto alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno.

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione. In caso di sua assenza o di impedimento l'assemblea sarà presieduta da altra persona scelta dall'assemblea seduta stante.

Il Direttore, se nominato ed in carica, svolge le funzioni di segretario dell'assemblea e redige il verbale, a meno che esso debba essere redatto da notaio ai sensi di legge.

Articolo 13 Decisioni dei soci

Le decisioni dei soci sono sempre adottate con deliberazione assembleare, ai sensi dell'art. 2479-bis c.c.

L'assemblea delibera sempre col voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale. Sono assunte dall'assemblea, sia in prima che in seconda convocazione, con partecipazione e il voto favorevole dei soci complessivamente rappresentanti i due terzi del capitale sociale, le deliberazioni concernenti:

- 1) la nomina e la revoca dei membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale;
- 2) la determinazione del compenso del Presidente e dei componenti del Collegio Sindacale, nonché del compenso gettone di presenza dei consiglieri, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge;

3) gradimento in ordine alla cessione di quote a non soci, ai sensi del precedente art. 8.

4) le operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci.

L'assemblea straordinaria delibera, col voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno due terzi del capitale sociale.

Nei limiti e per gli effetti dell'art. 2479, 3 comma del Codice Civile, le decisioni dei soci potranno anche essere adottate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto. I documenti sui quali viene chiesta la decisione dei soci saranno predisposti dal Presidente del Consiglio con la medesima procedura necessaria per la convocazione dell'assemblea dei soci e per la determinazione dell'ordine del giorno, e saranno sottoposti a tutti i soci tramite invio di lettere raccomandate con avviso di ricevimento riportanti tutte il medesimo identico testo. Da tali documenti dovrà risultare con chiarezza l'argomento oggetto della decisione e l'espressione del voto dovrà risultare da una sottoscrizione autografa del socio, fatta pervenire in originale al Presidente, che ne conserverà copia presso gli uffici della società. Sarà cura del Presidente del Consiglio di Amministrazione comunicare tempestivamente l'esito delle consultazioni a tutti i soci. Affinché una decisione possa essere adottata per mezzo di consultazione scritta, essa deve essere regolarmente spedita a tutti i soci ed approvata da tanti soci che rappresentino almeno due terzi dell'intero capitale sociale.

Articolo 14

Forma delle deliberazioni e verbale

Le delibere dell'assemblea devono constare da verbale redatto in conformità dell'art. 2375 c.c. e, per le delibere aventi ad oggetto modifiche statutarie, anche dell'art. 2480 c.c.

Nel caso previsto nell'articolo che precede, di decisioni adottate dai soci tramite consultazione scritta, sarà cura del Presidente del Consiglio di Amministrazione tenere un apposito libro nel quale verranno registrate le decisioni sottoposte ai soci ed eventualmente da questi adottate, indicando individualmente l'espressione di ogni singola manifestazione di volontà.

Articolo 15

Effetti delle deliberazioni ed impugnazioni

Le deliberazioni dell'assemblea, prese in conformità della legge e del presente Statuto, vincolano tutti i soci ancorché non intervenuti o dissenzienti, fatte salvi diritti agli stessi riconosciuti dalla Legge e dallo Statuto. Le eventuali impugnazioni delle deliberazioni devono essere presentate a sensi e nei termini di legge.

Articolo 16

Consiglio di Amministrazione

L'amministrazione della società tiene conto della natura *in house* della stessa rispetto alla Regione Emilia-Romagna e all'Unione regionale delle camere di commercio dell'Emilia-Romagna e, qualora il controllo analogo sia esteso ad altri soci ai sensi di quanto previsto nel presente Statuto, ai soci pubblici che esercitano il controllo ai sensi dell'art. 6 del presente Statuto.

La società è amministrata, ai sensi della legge regionale, da un amministratore unico qualora la società sia totalmente partecipate dalla Regione,

oppure, da un Consiglio di Amministrazione formato da un numero massimo di componenti non superiore a tre, ovvero a cinque qualora la società abbia un capitale superiore a 2.000.000,00 di euro, interamente versati, ovvero abbia dichiarato, nei tre esercizi precedenti il rinnovo delle cariche, un fatturato annuo superiore a 10.000.000,00 di euro.

Qualora il Consiglio di Amministrazione sia costituito da 3 componenti, due di essi saranno nominati direttamente dalla Regione Emilia-Romagna e tra essi sarà dalla Regione stessa indicato il Presidente della Società. Il terzo membro sarà direttamente nominato dall'Unione regionale delle camere di commercio. Qualora alla società partecipino anche soci diversi dalla Regione Emilia-Romagna e dall'Unione regionale delle camere di commercio, uno dei membri sarà direttamente nominato dalla Regione e diverrà il Presidente della Società, uno sarà nominato dall'Unione regionale delle camere di commercio ed il terzo membro sarà nominato dall'Assemblea entro una terna di nomi indicati dalla Regione Emilia-Romagna.

Qualora il Consiglio di Amministrazione sia costituito da 5 componenti, tre di essi saranno nominati direttamente dalla Regione Emilia-Romagna e tra essi sarà dalla Regione stessa indicato il Presidente della Società. I restanti due membri saranno direttamente nominati dall'Unione regionale delle camere di commercio. Qualora alla società partecipino anche soci diversi dalla Regione Emilia-Romagna e dall'Unione regionale delle camere di commercio, due dei membri saranno direttamente nominati dalla Regione, uno sarà nominato dall'Unione regionale delle camere di commercio ed i restanti membri saranno nominati dall'Assemblea nell'ambito di un elenco di cinque nomi indicati dalla Regione Emilia-Romagna. Il Presidente sarà designato dalla Regione Emilia-Romagna e scelto tra i componenti direttamente nominati dalla stessa.

Gli amministratori durano in carica quattro esercizi con scadenza alla data della assemblea dei soci che approva il bilancio relativo al quarto esercizio della carica.

Alla sostituzione dei componenti decaduti o scaduti o dimissionari si provvederà nel rispetto delle disposizioni precedenti.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare ad uno o più amministratori, scelti tra quelli nominati direttamente dagli enti controllanti, determinate proprie attribuzioni diverse da quelle espressamente riservate al Consiglio di Amministrazione dalla Legge o dallo Statuto. Alla nomina ed all'attività degli Amministratori Delegati si applicherà l'art. 2381 c.c.. L'Amministratore Delegato deve in ogni caso provvedere alla gestione dell'Azienda e delle attività sociali secondo criteri di imprenditorialità, efficacia, efficienza ed economicità, dirigere il personale, informare il Presidente sull'andamento della gestione e sul grado di attuazione dei programmi. È comunque tenuto al rispetto degli atti di indirizzo impartiti ai sensi dell'art. 6 del presente Statuto dall'ente controllante o dagli enti esercenti il controllo analogo. L'Amministratore Delegato resta in carica per la stessa durata in cui resta in carica il Consiglio di amministrazione e in ogni caso, fino all'insediamento del nuovo Consiglio di amministrazione. Il Consiglio di Amministrazione può delegare al solo Presidente determinate proprie attribuzioni diverse da quelle espressamente riservate al Consiglio di Amministrazione dalla Legge o dallo Statuto. Alla no-

mina ed all'attività si applicherà l'art. 2381 c.c.. Il Presidente delegato deve in ogni caso provvedere alla gestione dell'Azienda e delle attività sociali secondo criteri di imprenditorialità, efficacia, efficienza ed economicità, dirigere il personale, informare il consiglio sull'andamento della gestione e sul grado di attuazione dei programmi. La delega non può eccedere la durata in cui resta in carica il Consiglio di amministrazione e in ogni caso, fino all'insediamento del nuovo Consiglio di amministrazione.

Qualora per dimissioni o altre cause venga a mancare la maggioranza dei componenti il Consiglio di Amministrazione, si intende decaduto l'intero Consiglio di Amministrazione e si provvede alla costituzione del nuovo Consiglio nel rispetto delle previsioni del presente articolo.

Il Presidente presiede i lavori del Consiglio di Amministrazione. In caso di sua assenza o impedimento, il Consiglio è presieduto per quella seduta dal Consigliere più anziano di età.

Ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 30-11-2012 n. 251 la nomina degli amministratori, ove a composizione collegiale, sarà effettuata secondo modalità tali da garantire che il genere meno rappresentato ottenga almeno un terzo dei componenti. Qualora dall'applicazione di dette modalità non risulti un numero intero di componenti dell'organo di controllo appartenenti al genere meno rappresentato, tale numero è arrotondato per eccesso all'unità superiore. Il rispetto della composizione degli organi sociali nei termini previsti dal D.P.R. 30-11-2012 n. 251, anche in caso di sostituzione, deve essere assicurato per tre mandati consecutivi a partire dal primo rinnovo successivo alla data di entrata.

Non possono essere amministratori i dipendenti delle amministrazioni pubbliche controllanti o vigilanti.

Articolo 17

Rappresentanza della società

Al Presidente del Consiglio di Amministrazione spetta la rappresentanza della società con firma libera. Egli, inoltre, rappresenta la società in giudizio con facoltà di promuovere azioni ed istanze giudiziarie ed amministrative, in ogni grado di giurisdizione, e di nominare all'uopo avvocati e procuratori alle liti. La rappresentanza della società spetterà inoltre ad eventuali procuratori speciali od all'Amministratore Delegato nei limiti dei poteri al medesimo conferiti.

Articolo 18

Poteri del Consiglio di Amministrazione, validità delle riunioni e deliberazioni

Fermi restando il rispetto degli indirizzi determinati ai sensi dell'art. 6 del presente Statuto in attuazione del controllo analogo, al consiglio di amministrazione competono i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società, fatta eccezione per le deliberazioni che secondo la legge e il presente statuto sono riservate alla competenza inderogabile dell'assemblea.

Per la validità delle riunioni del Consiglio di Amministrazione è richiesta la presenza della maggioranza degli amministratori in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti: in caso di parità di voti sarà adottata la deliberazione per la quale ha espresso il voto favorevole il Presidente.

Nei limiti e per gli effetti dell'art. 2475, 4 comma del Codice Civile, le deci-

sioni del Consiglio di Amministrazione potranno anche essere adottate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto. I documenti sui quali viene chiesta la decisione degli amministratori saranno predisposti dal Presidente del Consiglio o congiuntamente da almeno due amministratori, e saranno sottoposti a tutti i membri del Consiglio tramite invio di lettere raccomandate con avviso di ricevimento, anche anticipate via e-mail o fax, riportanti tutte il medesimo identico testo. Da tali documenti dovrà risultare con chiarezza l'argomento oggetto della decisione e l'espressione del voto dovrà risultare da una sottoscrizione autografa del socio, fatta pervenire in originale al Presidente, che ne conserverà copia presso gli uffici della società. Sarà cura del Presidente del Consiglio di Amministrazione comunicare tempestivamente l'esito delle consultazioni a tutti gli amministratori. Affinché una decisione possa essere adottata per mezzo di consultazione scritta, essa deve essere regolarmente spedita a tutti i membri del Consiglio di Amministrazione ed approvata da tanti amministratori che rappresentino almeno la metà dei membri eletti (inclusi i posti eventualmente e temporaneamente vacanti), più uno.

Articolo 19

Obbligo di comunicazione degli atti ai soci

L'organo amministrativo ha l'obbligo di trasmettere ai soci gli elenchi degli atti adottati.

L'organo amministrativo ha l'obbligo di inviare al socio copia degli atti di cui al comma precedente entro il termine di dieci giorni dalla richiesta.

L'organo amministrativo ha l'obbligo di trasmettere semestralmente ai soci una relazione sull'andamento della società. I soci avranno 30 giorni di tempo dal ricevimento della relazione per presentare osservazioni scritte all'organo amministrativo. Qualora nel termine sopra fissato non pervenga alcuna osservazione, la relazione si riterrà approvata; in caso contrario l'organo amministrativo dovrà convocare l'assemblea per gli opportuni provvedimenti.

Articolo 20

Convocazione e riunioni del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce nella sede sociale o altrove, purché sempre nel territorio nazionale, tutte le volte che il Presidente lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno due amministratori in carica. Il Consiglio viene convocato dal Presidente con lettera raccomandata o fax, da spedirsi sette giorni prima dell'adunanza agli amministratori. In caso di urgenza, la convocazione può avvenire con telegrammi da spedirsi almeno tre giorni prima della seduta. In difetto di tali formalità il Consiglio delibera validamente con la presenza di tutti gli Amministratori.

Il consiglio di amministrazione, ove precisato nell'avviso di convocazione, può riunirsi anche in teleconferenza, video-conferenza o audio-conferenza, con l'ausilio delle relative tecnologie, senza che sia richiesta la contemporanea presenza fisica dei consiglieri nello stesso luogo, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Il Consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente della riunione onde consentire il regolare svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione e deve pure trovarsi il Se-

gretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

Art. 21

Direttore

Il Consiglio di Amministrazione può nominare un direttore al quale è affidata la responsabilità del funzionamento delle strutture operative e della gestione delle attività sociali, determinando la retribuzione, le attribuzioni ed i poteri ad esso delegati.

Articolo 22

Gettoni di presenza, rimborsi e compensi

Nel rispetto delle vigenti norme di legge in materia di società a partecipazione pubblica, l'assemblea determina la misura del compenso da attribuire al Presidente ed ai componenti del consiglio di amministrazione. Ciò, nei limiti che seguono previsti dalla legge regionale:

- il compenso lordo annuale onnicomprensivo dell'amministratore unico non può essere superiore all'ottanta per cento dell'indennità di carica spettante ad un consigliere regionale;
- il compenso del Presidente del Consiglio di amministrazione, ove nominato, non può essere superiore al sessanta per cento dell'indennità di carica spettante ad un consigliere regionale;
- il compenso lordo annuale onnicomprensivo spettante ai restanti componenti del consiglio d'amministrazione non sia superiore all'importo di 2.500,00 euro, aumentabili fino al doppio qualora si verifichi una delle condizioni che consentono di prevedere un consiglio di amministrazione di cinque membri ai sensi della lettera f) dall'art. 10 comma 1 della legge regionale; detto compenso annuale può essere aggiornato dalla Giunta regionale in relazione all'indice ISTAT di variazione dei prezzi al consumo; resta salva la possibilità di prevedere una specifica indennità per l'eventuale amministratore delegato. A questi spetta, inoltre, il rimborso delle spese sostenute in ragione del proprio ufficio nei limiti e secondo quanto stabilito dalla legislazione vigente.

E' fatto divieto di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività e di corrispondere trattamenti di fine mandato, ai componenti degli organi sociali.

Articolo 23

Nomina del Collegio Sindacale

La gestione della società è controllata da un Collegio Sindacale composto di tre membri effettivi e di due supplenti. Due componenti effettivi ed uno dei componenti supplenti sono direttamente nominati dalla Regione Emilia-Romagna e tra essi è designato il presidente dell'organo. Un membro effettivo ed uno supplente sono nominati dall'Unione regionale delle camere di commercio.

I Sindaci durano in carica un triennio e sono rieleggibili. L'Assemblea, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di società a partecipazione pubblica, determina l'eventuale compenso lordo spettante, l'entità del gettone di presenza e i criteri per il rimborso delle spese per ragioni del loro ufficio.

Ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 30-11-2012 n. 251 la nomina degli organi di controllo, ove a composizione collegiale, sarà effettuata secondo modalità

tali da garantire che il genere meno rappresentato ottenga almeno un terzo dei componenti. Qualora dall'applicazione di dette modalità non risulti un numero intero di componenti dell'organo di controllo appartenenti al genere meno rappresentato, tale numero è arrotondato per eccesso all'unità superiore. Il rispetto della composizione degli organi sociali nei termini previsti dal D.P.R. 30-11-2012 n. 251, anche in caso di sostituzione, deve essere assicurato per tre mandati consecutivi a partire dal primo rinnovo successivo alla data di entrata.

Se nel corso del mandato vengono a mancare uno o più sindaci effettivi, subentrano i sindaci supplenti nell'ordine atto a garantire il rispetto della quota a favore del genere meno rappresentato di cui al comma precedente.

Ai componenti il Collegio Sindacale non può essere affidato il controllo contabile della società ai sensi dell'art. 2409-bis, ultimo comma, C.C..

Ai componenti spettano il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio ed un compenso che è stabilito dall'assemblea nei limiti e con le modalità previsti dalla normativa di riferimento.

Art. 23 bis

Revisione Legale

La Revisione Legale sui conti della Società è affidata ad un revisore legale dei conti o ad una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

La scelta dell'affidamento dovrà tenere conto della legge regionale, che prevede che salvo diversa previsione dell'ordinamento civile, anche in relazione alla dimensione del capitale sociale, l'organo di revisione contabile sia monocratico.

Il revisore legale dei conti o la società di revisione restano in carica per tre esercizi con scadenza alla data della decisione dei soci che approva il bilancio relativo al terzo esercizio della carica ed è rieleggibile.

Articolo 23ter

Organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società
E' fatto divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.

Articolo 24

Chiusura esercizio ed approvazione bilancio

Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione provvede alla formazione del bilancio a norma di legge.

Il bilancio deve essere presentato all'assemblea per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno, entro il termine stabilito dallo statuto e comunque non superiore a centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Tale termine potrà essere prorogato a centottanta giorni, nel caso la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società; in questi casi gli amministratori segnaleranno nella relazione prevista dall'articolo 2428 le ragioni della dilazione.

Articolo 25

Fondo di dotazione

La destinazione degli eventuali utili netti, dopo avere prelevato la somma prescritta dall'art. 2478-bis e dall'art. 2430 del codice civile, sarà determinata

dall'assemblea nelle forme e nei limiti di legge, salvo quanto previsto della legge regionale.

Articolo 26

Scioglimento e liquidazione

In caso di scioglimento della società, in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa, l'assemblea determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori ferma l'osservanza delle norme inderogabili di legge.

Articolo 27

Trasparenza e misure di prevenzione della corruzione

La Società pone in essere i comportamenti ed adotta gli atti che la legge n. 190 del 2012, i decreti legislativi n. 33 e n. 39 del 2013, nonché le direttive dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), impongono alle società in *house providing*, in tema di trasparenza e di adozione di misure idonee a prevenire la corruzione.

Il Consiglio di Amministrazione nomina, tra i dipendenti della società, il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e il Responsabile della Trasparenza, anche individuandoli nella stessa persona.

La Società, oltre a dotarsi di un modello di organizzazione e gestione ai sensi del d.lgs. n. 231 del 2001, adotta, con delibera del Consiglio di Amministrazione, un Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e un Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità, da aggiornare annualmente, su proposta dei rispettivi Responsabili.

Articolo 28

Rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si farà riferimento alle disposizioni di legge in materia di società a responsabilità limitata.

F.to Liviana Zanetti

F.to Andrea Errani Notaio

Copia su formato informatico conforme all'originale del documento su supporto cartaceo, sottoscritta digitalmente da pubblico ufficiale ai sensi dell'articolo 22, DLGS n. 82 del 7.3.2005, che si trasmette per la registrazione ad uso del Registro delle Imprese.

ASSOLTO AI SENSI DEL DECRETO 22.2.2007 MEDIANTE M.U.I.